

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 30 novembre 2009 — Ridolfi/Commissione

(Causa F-3/09) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Funzionari con sede di servizio in un paese terzo — Indennità scolastiche maggiorate — Riassegnazione presso la sede dell'istituzione — Riciclaggio — Periodo di assegnazione normale — Artt. 3 e 15 dell'allegato X dello Statuto)

(2010/C 24/143)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roberto Ridolfi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e B. Eggers, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione dell'APN di rifiutare al ricorrente il beneficio del riciclaggio e il mantenimento delle indennità scolastiche maggiorate per i suoi due figli maggiori.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Ridolfi è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 55 del 07.03.2009, pag. 53.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 30 novembre 2009 — de Britto Patrício-Dias/Commissione

(Causa F-16/09) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2007 — Violazione dell'art. 43 dello Statuto — Motivazione — Errore manifesto di valutazione — Valutazione del rendimento rispetto ad una parte del periodo di riferimento)

(2010/C 24/144)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jorge de Britto Patrício-Dias (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Massaux)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione recante rigetto del reclamo del ricorrente avverso la decisione relativa alla sua valutazione per l'anno 2007.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. de Britto Patrício-Dias è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 90 del 18.4.2009, pag. 41.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 novembre 2009 — Chassagne/Commissione

(Causa F-11/05 RENV)

(Funzione pubblica — Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento — Non luogo a provvedere)

(2010/C 24/145)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Olivier Chassagne (Buxelles, Belgio) (rappresentante: T. Bontinck, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente G. Berscheid e V. Joris, agenti, assistiti da F. Longfils, avvocato, in seguito da J. Currall e G. Berscheid, agenti, assistiti da J.-L. Fagnart, avvocato)

Oggetto

Da una parte, annullamento della decisione della Commissione con cui è stata negata al ricorrente, originario di un dipartimento francese d'oltremare, l'applicazione durante il periodo transitorio del beneficio delle disposizioni vigenti prima del 1° maggio 2004, relative alle modalità di rimborso delle spese di viaggio annuale applicabili ai dipendenti la cui sede di servizio e la cui località d'origine si trovano in Europa e, dall'altra parte, domanda di risarcimento dei danni — Causa T-253/06 P rinviata a seguito di cassazione

Dispositivo

- 1) Non vi è luogo a provvedere nella causa F-11/05 RENV, Chassagne/Commissione, cancellata dal registro del Tribunale.